

DOMANDA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, comma 3 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013)

L'istanza non richiede l'indicazione della motivazione e può essere presentata da chiunque mediante anche l'apposito modulo e può avere ad oggetto dati, informazioni o documenti detenuti dall'Amministrazione.

La richiesta, corredata di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità, dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

- *accessogeneralizzato@pec.conservatoriobellini.it*
- *accessogeneralizzato@conservatoriobellini.it*

Le istanze possono essere presentate anche a mezzo fax al numero 0915867429, mediante presentazione diretta al competente Ufficio Protocollo nei giorni di ricevimento al pubblico (tutti i giorni escluso il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00) oppure mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Conservatorio di Musica V. Bellini via Squarcialupo n. 45, 90133 Palermo.

L'Amministrazione risponderà con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza salvo il periodo di sospensione fino a 10 giorni in presenza di controinteressati (art. 5, comma 5) e nei casi consentiti di differimento dell'accesso (art. 5 bis, comma 5).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e' possibile esperire i seguenti rimedi:

PROCEDURA DI RIESAME (art.5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013)

Il richiedente può presentare *richiesta di riesame* inoltrata con qualunque modalità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del Direttore pro tempore, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame (salvo i diversi termini di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) - casi di parere obbligatorio del *Garante della privacy*).

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO (art.5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013)

Avverso la decisione dell'Amministrazione o in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente potrà proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per ulteriori approfondimenti:

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 del 01/06/2017:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/CIR_FOIA_REVe.pdf